

## REGOLAMENTO (CE) N. 1714/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1997

**recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento e del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 76,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione<sup>(6)</sup>, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie alla Cambogia;

considerando che gli articoli 67 e seguenti del precitato regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che, tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

considerando che il governo della Cambogia ha presentato una richiesta volta a ottenere tale deroga per alcuni prodotti tessili; che, su richiesta della Comunità, tale paese ha fornito sufficienti informazioni economiche e complementari;

considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni del precitato articolo 76; che in particolare l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dalla Cambogia, delle capacità di esportazione

di tale paese e dei flussi commerciali esistenti può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti;

considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate in tale paese nell'ambito della presente deroga siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

considerando che l'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità della Cambogia;

considerando in ogni caso che tale deroga può essere concessa soltanto fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale schema di preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti industriali;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato del codice doganale (sezione dell'origine),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 67 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Cambogia utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) (ad eccezione della Birmania), della South Asian Association for Regional Cooperation (Saarc) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari della Cambogia secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del 1° paragrafo sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.

3. Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

#### *Articolo 2*

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dalla Cambogia nella Comunità nel periodo che va dal 1° agosto 1997 al 31 dicembre 1998, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

#### *Articolo 3*

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo il beneficio delle disposizioni del presente regolamento e se la domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se esse sono superiori al saldo disponibile del volume in

questione. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi operati.

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti volumi fino a quando lo consente il saldo degli stessi.

#### *Articolo 4*

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità della Cambogia, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

#### *Articolo 5*

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1714/97»

con l'indicazione del numero del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dalla Cambogia. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiario delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1997.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8050	4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, «T-shirts», magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole ed articoli affini, a maglia	2 543 971 pezzi
09.8051	5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, «pullover», (con o senza maniche), «twinsets», giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati o cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	1 259 190 pezzi
09.8052	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	703 954 pezzi
09.8053	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	546 108 pezzi
09.8054	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	481 307 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8055	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	1 100 paia
09.8056	12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia
09.8057	13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e «slip» per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 936 pezzi
09.8058	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	19 177 pezzi
09.8059	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	124 727 pezzi
09.8060	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4 202 pezzi
09.8061	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	19 274 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8062	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00  6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	<p>Canottiere, mutante, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia</p> <p>Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia</p>	29,7 tonnellate
09.8063	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	<p>«Eskimo», giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali</p>	409 755 pezzi
09.8064	24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00  6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	<p>Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo o per ragazzo</p> <p>Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza</p>	30 833 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8065	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	11 767 pezzi
09.8066	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	13 270 pezzi
09.8067	28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	267 951 pezzi
09.8068	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	6 064 pezzi
09.8069	31	6212 10 00	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	21 865 pezzi
09.8070	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	12,1 tonnellate
09.8071	69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o per ragazza	2 464 pezzi

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8072	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 100 pezzi
09.8073	73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive («trainings»), a maglia, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	96 551 pezzi
09.8074	74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi ed insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	14 916 pezzi
09.8075	75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi ed insiemi a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 100 pezzi
09.8076	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31  6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo  Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	9,9 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (I.1-31.12)
09.8077	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	80,3 tonnellate
09.8078	83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75	18,7 tonnellate
09.8079	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Sciali, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8080	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8081	156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e «pullover», a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o per ragazza	1,1 tonnellata

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8082	157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	6,6 tonnellate
09.8083	159	6204 49 10 6206 10 00  6214 10 00     6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta  Sciali, sciarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta  Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	6,6 tonnellate
09.8084	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	1,1 tonnellata